

Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e, opzionalmente, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione della nuova Caserma sede del Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione (scheda RNV0002), da eseguirsi in modalità BIM e mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM del 23/06/2022.

CIG 98864669D4 - CUP G85G22000000001 - CPV 7125000-5

RICHIESTE CHIARIMENTI

In relazione all'affidamento in oggetto, alla data odierna del 17/07/2023 sono pervenute alla Stazione Appaltante le seguenti richieste di chiarimento per le quali sono riportate, puntualmente, le opportune risposte:

RICHIESTA N. 1

Si chiede di confermare o meno se i professionisti che ricoprono i ruoli di Responsabile BIM e Tecnico Competente in Acustica, facenti parte del raggruppamento, debbano possedere pro quota i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.4 del disciplinare, o se le loro prestazioni vengono considerate come specialistiche e dunque non soggette alla verifica di tali requisiti.

Risposta:

I professionisti indicati nel Gruppo di lavoro, elencati al § 8.2 del disciplinare, devono possedere, ognuno per quanto di competenza, i requisiti di idoneità professionale indicati nello stesso paragrafo.

Quanto invece ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al § 8.3 e quelli di capacità tecnica e professionale di cui al §8.4 del disciplinare gli stessi sono soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, così come precisato dalle linee guida n° 1 dell'Anac (si veda punto 2.2.3.1) nonché dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. v – sentenza 2/12/2019 n. 8249).

RICHIESTA N. 2

Quesito n. 1: in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, nel quale si prevede che la mandataria svolga la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, ed i soggetti mandanti svolgano ciascuno, rispettivamente, solo le prestazioni riguardanti

l'acustica, la metodologia BIM ed il protocollo sostenibilità LEED, si chiede se i soggetti mandanti, sono esonerati dalla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.4 del disciplinare di gara, trattandosi di prestazioni specialistiche, fermo restando il possesso, da parte degli stessi, dei altri requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.2 del disciplinare di gara.

Quesito n. 2: si chiede se per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.4 del disciplinare di gara, è possibile utilizzare, nell'ambito di un unico servizio con riferimento ad un unico ID.Opera con grado di complessità uguale e superiore a quelle richieste (ad esempio E.10 grado di complessità 1.20) a fronte delle ID.Opera richieste dal disciplinare (E.15, E.06 ed E.17).

Si chiede, inoltre, se per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.4 del disciplinare di gara, è possibile utilizzare, nell'ambito di un unico servizio con riferimento ad un unico ID.Opera con grado di complessità uguale e superiore a quelle richieste (ad esempio IA.04 grado di complessità 1.30) a fronte delle due ID.Opera richieste dal disciplinare (IA.03 e IA.04), in quanto appartenenti alla stessa destinazione funzionale.

Risposta quesito 1:

Si veda la risposta già data alla faq numero 1.

Risposta quesito 2:

Come indicato al §8.4 del disciplinare a pag.22, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per servizi di complessità inferiore all'interno della stessa categoria.

Risposta quesito 3:

Il disciplinare di gara, ai fini della qualificazione, prevede che in concorrente posseda tanto il requisito relativo all'esecuzione dei servizi simili (§8.4 lettera a) quanto il requisito relativo all'esecuzione dei cosiddetti "servizi di punta" (§8.4 lettera b).

Le tabelle numero 7 e numero 8 chiariscono in modo dettagliato gli importi minimi che devono essere posseduti dal concorrente ai fini della qualificazione rispetto ai servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie delle tipologie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.

Per il resto si conferma la risposta già data al quesito numero 2: *"Come indicato al §8.4 del disciplinare a pag.22, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per servizi di complessità inferiore all'interno della stessa categoria"*.

RICHIESTA N. 3

Riguardo il sub-criterio A3, è possibile inserire nella relazione alcuni servizi svolti sotto forma di consulenze LEED per soggetti privati o pubbliche amministrazioni, e quindi mancanti del certificato di buona esecuzione?

Risposta:

Il sub-criterio A.3 è finalizzato a valutare l'esperienza del concorrente nei riguardi della progettazione, direzione lavori e gestione di interventi soggetti a protocolli di sostenibilità energetico-ambientale.

Premesso questo, qualora il concorrente intenda relazionare su attività di questo tipo, se pure espletate senza un effettivo incarico specifico di progettazione, direzione lavori o gestione, ha facoltà di farlo allegando comunque giustificativi che dimostrino l'effettiva

esecuzione delle prestazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attestazioni di pagamento, fatture, ecc.

Spetterà alla Commissione valutare l'attinenza di quanto presentato con le specifiche del sub-criterio indicate nel Disciplinare.

RICHIESTA N. 4

in merito al professionista tecnico responsabile per l'applicazione dei criteri CAM, si chiede se un professionista EGE certificato da un Ente accreditato UNI EN ISO 17024 possa ricoprire la figura richiesta nella sez. 3 punto 9 (struttura operativa minima e gruppo di lavoro) nella tabella 5.

Risposta:

Il professionista in questione deve essere esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici e deve avere superato un esame di accreditamento certificato da organismi UNI EN ISO 17024 riguardante le competenze rispetto a uno dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating system) esistenti a livello nazionale o internazionale.

Un professionista con qualifica EGE non ricopre tale professionalità in quanto possiede competenze certificate solo nella materia energetica.

Si rimanda al punto 2.7.1, e alla parte finale del punto 1.3.4, del Decreto CAM 2022 per chiarire ulteriormente i protocolli di sostenibilità energetico-ambientale a cui ci si riferisce.

RICHIESTA N. 5

Nel caso in cui dovessi presentare un unico servizio per il Criterio A, è corretto dover redigere 7 A4 compreso frontespizio e 5 tavole A3 compresi eventuali allegati documentali e CV?

Risposta:

La spiegazione richiesta è già data dal disciplinare di gara.

Sul punto si rinvia alla tabella presente a pag.40 che per praticità si riporta di seguito:

“La relazione per il criterio A “Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico” non dovrà superare le 7 (sette) facciate compreso il frontespizio - una facciata di frontespizio e sei facciate di contenuti - in formato A4, con i limiti di facciate precisati per ogni sub criterio all'interno della tabella, con la scrittura in carattere arial 12, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, e complessive 5 (cinque) tavole in formato A3, suddivise come di seguito descritto per ogni sub criterio, per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione. Inoltre, la descrizione di ogni sub criterio potrà essere accompagnata da un “allegato documentale” contenente soli atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collaudato/regularizzare esecuzione delle opere progettate/dirette dai quali si possa evincere l'effettiva attività svolta dal concorrente”.

Per il sub-criterio A1 è possibile allegare i curricula delle sole figure di Coordinatore del gruppo di lavoro e di Responsabile del progetto architettonico. Ogni ulteriore curriculum presentato non verrà valutato.

RICHIESTA N. 6

Chiedo conferma che il Responsabile del progetto Architettonico possa essere un mandante con una % di esecuzione del progetto in Cat. E.16 inferiore alla % della mandataria.

Risposta:

Si segnala che nel disciplinare non v'è la CAT. E.16.

Per il resto si veda la risposta data alla richiesta numero 2.

RICHIESTA N. 7

in relazione a quanto indicato a pagina 44, sub criterio A4, si chiede se saranno riconosciuti i 2 punti di premialità al professionista responsabile della progettazione architettonica e/o coordinamento prestazioni specialistiche in possesso di certificazione EGE ai sensi della norma ISO 17024.

Risposta:

No, per le stesse motivazioni indicate in risposta alla richiesta numero 4 a cui si rimanda per ogni opportuno approfondimento.

RICHIESTA N. 8

Visto che il modello della domanda predisposta prevede la compilazione da parte della sola mandataria (in caso di costituendo rtp) ma non è previsto lo spazio per indicare la quota e le prestazioni che la mandataria svolgerà, si chiede: si conferma che la domanda è presentata dalla mandataria e firmata digitalmente dai mandanti? E' possibile compilare un campo riservato al mandante inserendo la denominazione, quote e prestazioni della mandataria?

Risposta:

La domanda di partecipazione (allegato 3.1.) dovrà essere compilata e sottoscritta a cura della mandataria che inserirà anche le informazioni richieste relative ai soggetti mandanti e tra queste la quota e la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita.

Le mandanti devono sottoscrivere la domanda di partecipazione predisposta dalla mandataria che quindi è un documento unico (con le firme della mandataria e delle mandanti).

Seppur già ricavabile dalle informazioni sopra specificate (per differenza) la mandataria potrà comunque specificare la quota e la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita.

RICHIESTA N. 9

Con la presente si richiede un chiarimento in merito alla redazione della relazione idrologica: è ricompresa nell'affidamento delle prestazioni di relazione geologica menzionato a pag. 20 del disciplinare e quindi la non obbligatorietà della presenza del geologo oppure rientra nell'oggetto dell'incarico a base di gara dato che nel calcolo dei compensi viene conteggiata anche la relazione idrologica? Se così fosse è obbligatoria la presenza del geologo?

Risposta:

Si ribadisce la non obbligatorietà della presenza del geologo nel gruppo di lavoro di cui al §8.2. L'inserimento della prestazione di esecuzione della relazione idrologica nel calcolo della parcella (così come per la relazione geotecnica) è stato ritenuto opportuno per consentire all'affidatario, qualora ritenga, di approfondire tale disciplina già valutata da tecnico terzo incaricato dalla stazione appaltante.

RICHIESTA N. 10

In merito agli allegati posti a base di gara, si chiede di chiarire all'operatore economico il format di OGI da compilare, in quanto l'allegato "All.3.10_Modello BIMSO-OGI" fornito fa riferimento a un servizio di verifica, mentre la gara in oggetto riguarda un servizio di progettazione. Si chiede inoltre di rendere disponibile eventuale format non fornito in sede di gara.

Risposta:

Rilevato che il documento "*All.3.10_Modello BIMSO-OGI*" ha un layout non conforme alla tipologia di servizio richiesto, si fornisce il modello aggiornato e corretto con la denominazione "*All.3.10_Modello BIMSO-OGI_corretto*".

Il Responsabile del Procedimento
Enrico Di Vietro